Spedizione in abbonamento postale Anno 91° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 novembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 881.

Norme concernenti l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale il R. Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 6 novembre 1944, con il quale fu nominato un commissario straordinario all'A.C.I., con il compito anche di studiare e proporre le modifiche da apportarsi allo statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1946, con il quale veniva approvata la deliberazione n. 178 in data 11 gennaio 1946 del predetto commissario straordinario, intesa a ripristinare l'antica denominazione di « Automobile Club d'Italia »;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Automobile Club d'Italia « A.C.I. » con sede in Roma, eretto in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissariato per il turismo.

Ferme le disposizioni degli articoli 1, primo comma, 2, 3 e 4 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, sono abrogate tutte le altre norme del citato regio decreto e successive modificazioni.

Art. 2.

Le sedi provinciali dell'A.C.I. assumono la denominazione di Automobile Club « A.C. » seguito dal nome del rispettivo capoluogo e conservano la personalità giuridica ad esse riconosciuta con il regio decreto 24 novembre 1934, n. 2323.

Art. 3.

Il Commissario per il turismo può, per gravi motivi, sciogliere gli organi dell'Automobile Club d'Italia e dei singoli Automobile Club e nominare un commissario straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.

La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.

Art. 4.

E' approvato e reso esecutivo il nuovo statuto dell'A.C.I., annesso al presente decreto, composto di 67 articoli e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Sforza — Scelba — Vanoni — Pacciardi — Aldisio — D'Aragona — Togni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 40. — Carlomagno

---

Statuto dell'Automobile Club d'Italia

Parte I.

Costituzione e scopi

Art. 1.

L'Automobile Club d'Italia — A.C.I. — eretto in ente morale con regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con sede in Roma, è la Federazione degli Automobile Club regolarmente costituiti e degli altri enti ed associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, fermo restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri enti.

L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile F.I.A.

Art. 2.

La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. federati.

Art. 3.

Possono aderire all'A.C.I. gli enti e le associazioni a carattere nazionale, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività comunque convergenti verso gli interessi generali dell'automobilismo italiano.

L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I. corredata di una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco delle cariche sociali.

L'adesione impegna gli enti e le associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente statuto.

L'adesione ha la durata di un triennio ed è irrevocabile.

Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'ente o dall'associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Art. 4.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 l'A.C.I.:

a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti autorità ed opera affinchè siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;

b) collabora con le autorità competenti alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica e assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;

c) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;

d) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici;

e) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli;

f) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

g) svolge ogni altra azione utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Art. 5.

L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con bilancio distinto da quello dell'amministrazione generale dell'Ente:

il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con decreto 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928 n. 510;

il servizio di esazione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli affidato all'A.C.I. dal Ministero delle finanze;

tutti gli altri servizi che potranno essere delegati all'A.C.I. dallo Stato o da enti pubblici.

ORGANI DELL'ENTE

Art. 6.

Sono organi dell'A.C.I.:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio generale;

c) il Comitato esecutivo;

d) il presidente.

Assemblea

Art. 7.

L'Assemblea è costituita:

a) dal presidente dell'A.C.I.;

b) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze Direzione generale per le tasse e imposte indirette sugli affari;

e) da un rappresentante del Ministero difesa-Esercito;

f) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione.

h) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

i) da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma strade;

l) dai presidenti degli A.C.;

m) da un rappresentante di ciascuno degli altri enti o associazioni federati ai sensi dell'art. 3.

Art. 8.

L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

a) designa il presidente dell'A.C.I.;

b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'A.C.I.;

c) decide sulle direttive dell'attività dell'A.C.I.;

d) determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.;

e) determina l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.:

f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea.

Art. 9.

L'assemblea si riunisce una volta l'anno, nel mese di novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e per la trattazione degli altri argomenti di cui all'articolo precedente.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio generale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal presidente, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore dopo quella fissata per la prima.

Art. 10.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 11.

L'Assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e due scrutatori.

Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i presidenti degli A.C. che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento, che siano stati notificati all'A.C.I. — dall'A.C. da ciascuno di essi rappresentato — entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione.

In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro può avere più di due deleghe.

E' data facoltà ai presidenti degli A.C. ed ai rappresentanti degli enti ed associazioni aderenti di farsi rappresentare nella Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, dai vice presidenti.

Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.

Consiglio generale

Art. 12.

Il Consiglio generale è composto:

a) dal presidente dell'A.C.I.;

b) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

e) da un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito;

f) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione;

h) da un rappresentante del Ministero industria e commercio;

i) da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma strade;

l) da diciannove membri eletti, uno per regione, fra i presidenti degli A.C. della regione stessa;

m) da otto membri eletti fra i presidenti degli A.C. di quelle regioni che hanno un maggior numero di soci, secondo le modalità previste nell'art. 13;

n) da membri eletti dai rappresentanti degli enti ed associazioni federati di cui all'art. 3, fino al massimo di cinque sotto condizione di reciprocità;

o) da un membro designato dalla Associazione sindacale del personale dipendente dall'A.C.I.;

p) dal presidente della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (C.S.A.I.).

Il Consiglio generale dura in carica tre anni e deve essere rinnovato entro il mese successivo allo scadere del triennio. I suoi membri possono essere rieletti o confermati.

Verificandosi vacanze fra i componenti del Consiglio generale si procede alla designazione od alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del triennio e possono essere rieletti o confermati.

Art. 13.

Nel mese precedente alla rinnovazione del Consiglio generale si effettua la ripartizione fra le regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del Consiglio generale di cui alla lettera *m*) dell'art. 12.

A tal fine:

1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla predetta data per il numero delle regioni, ottenendo così la media regionale;

2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli A.C. di ciascuna di quelle regioni, che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo così la eccedenza regionale;

3) si divide la somma delle eccedenze regionali per otto ottenendo così il quoziente di assegnazione;

4) si attribuiscono, quindi, alle regioni di cui al precedente n. 2), tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione è contenuto nella eccedenza regionale;

5) ove non tutti gli otto posti siano assegnati in base alla procedura sopra stabilita, i posti residui sono attribuiti a quelle regioni che abbiano maggiori resti ed in ragione decrescente.

I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perchè inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui al precedente n. 4).

Art. 14.

I rappresentanti degli A.C. di ciascuna regione si riuniscono, su iniziativa del presidente dell'A.C.I., presso uno degli A.C. della regione, da lui designato, ed eleggono i componenti del Consiglio generale di cui alle lettere *l)* ed *m)* dell'art. 12.

Ciascun votante dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio A.C. a tenore del precedente art. 11.

Nel caso in cui due o più rappresentanti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.

Art. 15.

Nelle votazioni per la nomina dei membri del Consiglio generale ciascuno degli aventi diritto vi partecipa con tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.

In ciascuna scheda non devono essere scritti nomi di candidati in numero superiore a quello dei consiglieri generali da eleggere. Gli ultimi nomi eccedenti si hanno come non scritti.

Art. 16.

Il Consiglio generale è presieduto dal presidente dell'A.C.I. ed elegge fra i propri componenti cinque vice presidenti.

Il segretario generale dell'A.C.I. partecipa alle riunioni del Consiglio generale senza diritto a voto.

Art. 17.

Il Consiglio generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

In particolare il Consiglio generale:

a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera *a)*, adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia;

c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli A.C. a norma dell'art. 63;

d) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.;

e) propone, per gravi motivi, al Commissariato per il turismo, lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.;

f) delibera sulle domande di ammissione all'A.C.I. degli enti ed associazioni menzionati all'art. 3;

g) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'A.C.I.;

h) ratifica la composizione delle commissioni di cui al successivo art. 23;

i) predispone i bilanci preventivo e consuntivo con le relazioni da sottoporre all'Assemblea;

l) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del segretario generale stabilendone le attribuzioni ed il trattamento economico. Il segretario generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente ed è di diritto il segretario del Consiglio generale;

m) delibera le norme generali relative all'assunzione, allo stato giuridico e al trattamento economico e di quiescenza del personale da sottoporre all'approvazione del Commissariato per il turismo;

n) autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da uno ad altro articolo del bilancio di previsione, nonchè il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nello stesso bilancio.

Art. 18.

Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di oltre la metà dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il Consiglio decide a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato esecutivo

Art. 19.

Il Consiglio generale costituisce nel proprio seno un Comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, i cinque vice presidenti ed il rappresentante del Commissariato per il turismo.

Art. 20.

Il Comitato esecutivo delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio generale menzionati alle lettere *d)*, *e)*, *g)*, *n)* del precedente art. 17. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio generale, nella prima sua adunanza.

Delibera sulla stipulazione dei contratti di importo da lire 500.000 a lire un milione ed autorizza il presidente a promuovere giudizi ed a stipulare transazioni che abbiano per oggetto liti di valore da lire 500.000 a lire un milione. Per valori eccedenti, la decisione spetta al Consiglio generale.

Il Comitato esecutivo approva i bilanci preventivi e consuntivi degli A.C.

Presidente

Art. 21.

Il presidente dell'A.C.I. designato dall'Assemblea — ai sensi dell'art. 7 — è nominato, previo parere favorevole del Commissariato per il turismo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.I., dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il presidente sorveglia l'attività amministrativa degli A.C. con facoltà di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell'A.C.I.

Può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio generale o del Comitato esecutivo e si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

In assenza del presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente più anziano, e in mancanza di questi da quello designato dal presidente.

Al presidente o, in sua assenza, al vice presidente più anziano disponibile, spetta, altresì, la presidenza del Consiglio di amministrazione per il personale.

Art. 22.

La competenza a decidere eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C. è devoluta ad un apposito Collegio arbitrale composto di tre membri, uno per ciascuna delle parti e il presidente nominato dal Presidente del Consiglio di Stato. Il rappresentante dell'A.C.I. è nominato di volta in volta dal presidente dell'A.C.I.

Commissioni

Art. 23.

Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'A.C.I. il Consiglio generale può istituire le seguenti Commissioni:

a) la Commissione sportiva automobilistica italiana;

b) la Commissione turistica;

c) la Commissione per l'automobilismo industriale;
d) la Commissione del traffico e della circolazione;
e) la Commissione tecnica;
f) la Commissione giuridica.

I componenti delle singole commissioni sono nominati dal presidente sentito il Comitato esecutivo.

Le Commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al presidente dell'A.C.I., per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella loro rispettiva competenza.

La Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (C.S. A.I.) è costituita con il concorso dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche ed Affini (A.N.F.I.A.A.). Ad essa sarà delegato, dal presidente in via temporanea e dal Consiglio generale in via permanente, il potere sportivo menzionato all'art. 4 comma *d*), del presente statuto anche ai fini della formulazione dei regolamenti sportivi.

Art. 24.

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni e la delimitazione della sfera di competenza di ciascuna di esse sono stabilite in un apposito regolamento generale ed in quelli particolari di ciascuna Commissione, da approvarsi dal Consiglio generale dell'A.C.I.

La Commissione Sportiva Automobilistica Italiana è retta da un regolamento particolare.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Assemblea, del Consiglio generale, del Comitato esecutivo e delle Commissioni sono onorifiche.

Amministrazione

Art. 26.

I beni mobili ed immobili di cui l'A.C.I. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

Art. 27.

I fondi disponibili del patrimonio sono di regola investiti in titoli dello Stato, o da questo garantiti, presso banche di interesse nazionale e presso istituti di credito di diritto pubblico.

Il Consiglio generale, tuttavia, può disporre altre forme di investimenti dei fondi predetti purchè conferenti agli scopi dell'Ente.

Art. 28.

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonchè i proventi comunque derivanti all'Ente dall'esercizio delle sue varie attività costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C.I. in base ai predisposti bilanci preventivi.

Art. 29.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito, scelti dal Consiglio generale. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, o dal segretario generale in forza di delega espressa dal presidente e congiuntamente al capo della Ragioneria generale dell'Ente.

Art. 30.

L'esercizio finanziario dell'A.C.I. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione. Tale bilancio è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo.

Art. 31.

Nel caso che qualcuno degli stanziamenti sia esaurito nel corso dell'esercizio e nel bilancio ne esistano altri che offrano disponibilità, è in facoltà del Consiglio generale di autorizzare lo storno delle somme occorrenti da un capitolo all'altro del bilancio.

Il fondo per le spese impreviste preveduto all'art. 17, lettera *n*), del presente statuto, è stanziato annualmente in misura non superiore al decimo del complesso delle entrate ordinarie.

Art. 32.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio generale ed a quella dei revisori, deve essere depositato presso la sede dell'A.C.I. almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere sottoposti all'approvazione del Commissariato per il turismo non oltre il 30 novembre.

Art. 33.

La gestione dei servizi delegati dallo Stato e da altri enti pubblici forma oggetto di uno speciale bilancio di previsione delle entrate e delle spese e di uno speciale conto consuntivo.

Il controllo su tale gestione, ad integrazione delle funzioni spettanti al Collegio dei revisori, è esercitato da un Comitato di vigilanza composto:

a) di un rappresentante del Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari - con funzione di presidente;

b) di un rappresentante del Commissariato per il turismo;

c) di due rappresentanti dell'A.C.I. designati dal presidente dell'A.C.I.;

d) di un rappresentante per ciascuno degli altri Ministeri od enti che affidassero servizi all'A.C.I.

Il Comitato è anche investito di attribuzioni consultive in ordine alla organizzazione e al funzionamento dei servizi delegati.

Art. 34.

I bilanci speciali, di cui all'articolo precedente, costituiscono allegati ai bilanci generali dell'Ente, e unitamente a questi, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

Gli eventuali avanzi della gestione dei servizi delegati sono imputati ad un capitolo dell'entrata nei bilanci generali dell'Ente.

Revisori

Art. 35.

Il controllo generale dell'amministrazione dell'A.C.I. è affidato ad un Collegio composto di tre revisori effettivi e tre supplenti che durano in carica un triennio.

I revisori sono nominati: uno effettivo, con funzione di presidente, ed uno supplente dal Commissariato per il turismo; uno effettivo ed uno supplente dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari; uno effettivo ed uno supplente dall'Assemblea.

I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali.

L'Assemblea stabilisce annualmente il compenso spettante ai revisori.

Scioglimento e liquidazione

Art. 36.

L'Assemblea con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.I.

In caso di scioglimento il Governo provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

Art. 37.

I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

PARTE II.

AUTOMOBILE CLUB

Costituzione e scopi

Art. 38.

Gli A.C. menzionati nell'art. 1 riuniscono all'ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

Essi assumono la denominazione di A.C. seguito dal nome della località ove hanno la propria sede.

Gli A.C. perseguono le finalità d'interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I. le attività indicate dall'art. 4 ed attuano le altre particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci.

Art. 39.

Tutti gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'A.C.I., e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente statuto.

Art. 40.

I beni mobili ed immobili di cui l'A.C. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori, di cui abbia piena disponibilità, a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

Art. 41.

Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda.

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Consiglio direttivo dell'A.C. Contro la decisione che rispinge la domanda è ammesso il ricorso dell'interessato al Consiglio generale dell'A.C.I. entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

All'accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.

I soci hanno diritto a tutti i benefici assistenziali organizzati dal proprio A.C. nonchè a tutte le manifestazioni indette dallo stesso.

Art. 42.

I soci degli A.C. in quanto tali, sono anche soci dell'A.C.I ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dal Consiglio generale.

Art. 43.

La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte, per radiazione.

La radiazione è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'A.C. allorchè il socio abbia mancato all'onore o ai doveri sociali. Contro la decisione del Consiglio direttivo dell'A.C. il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Consiglio generale dell'A.C.I. La decisione del Consiglio generale è inappellabile.

Art. 44.

Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle prestazioni ed ai servizi normali che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.

Art. 45.

Sono soci diretti dell'A.C.I. gli automobilisti, italiani o stranieri, non aventi la residenza nel territorio dello Stato italiano, i quali abbiano presentato la domanda di iscrizione ad una delegazione all'estero o ad un ufficio dell'A.C.I. incaricato dell'assistenza a favore degli automobilisti stranieri di passaggio nello Stato.

L'importo della quota dovuta dai soci contemplati nel presente articolo è annualmente stabilito dal Consiglio generale dell'A.C.I.

Art. 46.

Il Consiglio generale dell'A.C.I. può, di propria iniziativa o su domanda di un A.C., conferire la qualità di socio onorario a chi abbia acquisito eminenti benemerenze nel campo dell'automobilismo nazionale ed internazionale.

Organi

Art. 47.

Gli organi degli A.C sono:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il presidente.

Assemblea dei soci

Art. 48.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
b) nomina i componenti del Consiglio direttivo e i revisori dei conti;
c) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo o da almeno dieci membri dell'Assemblea;
d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente statuto.

Art. 49.

L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria, entro il mese di settembre di ciascun anno, allo scopo di approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati all'articolo precedente.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti.

Art. 50.

L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'A.C. mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante invito raccomandato spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

Art. 51.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione per la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

In casi eccezionali, tenuto conto del numero dei soci, il Consiglio direttivo può disporre che l'Assemblea dei soci si pronunci mediante referendum.

Art. 52.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal presidente dell'A.C. o, in sua assenza, dal vice presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti, designato dalla stessa Assemblea. L'Assemblea designa ad esercitare le funzioni di segretario un proprio componente.

Consiglio direttivo

Art. 53.

Il Consiglio direttivo dell'A.C. è composto di un numero di membri che viene determinato nella prima Assemblea dei soci. La stessa Assemblea procede alla elezione, mediante scrutinio segreto, degli stessi membri che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 54.

Il Consiglio direttivo elegge fra i propri componenti un presidente ed un vice presidente. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'A.C.

Art. 55.

Il Consiglio direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

In particolare il Consiglio direttivo:

a) predispone i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.;

b) nomina le commissioni istituite con deliberazioni dell'Assemblea;

c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C. nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) delibera le norme relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dall'A.C. da sottoporsi all'approvazione del Commissariato per il turismo previo parere del Comitato esecutivo dell'A.C.I.;

e) delibera sui provvedimenti di ammissione e di licenziamento del personale stesso;

f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci;

g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi con le relazioni da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Art. 56.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il presidente

Art. 57.

Il presidente è il legale rappresentante dell'A.C.

Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

In assenza del presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente.

Art. 58.

Il direttore dell'A.C., viene scelto tra i funzionari dell'A.C.I. ed è nominato e revocato dal presidente dell'A.C.I., sentiti il presidente dell'A.C. ed il Comitato esecutivo.

Amministrazione

Art. 59.

Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contrbuti dei soci, nonchè i proventi comunque derivanti all'A.C., dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti bilanci preventivi.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito, scelti dal Consiglio direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'A.C.

I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 60.

L'esercizio finanziario dell'A.C. comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione.

Tale bilancio è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario e non oltre il 30 settembre deve essere trasmesso al Comitato esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo. Per le spese impreviste è stanziato un apposito fondo di riserva.

Art. 61.

Nel caso che qualcuno degli stanziamenti sia esaurito nel corso dell'esercizio e nel bilancio ne esistano altri che offrano disponibilità è in facoltà del Consiglio direttivo di eseguire lo storno delle somme occorrenti da un capitolo all'altro del bilancio. Lo stesso Consiglio direttivo delibera gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 62.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio direttivo ed a quella dei revisori dei conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C. a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.

Entro un mese dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al Comitato esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.

Art. 63.

Per tutte le materie non contemplate dal presente statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, la determinazione delle varie categorie di soci e dei servizi a ciascuna di esse riservati, si provvede con appositi regolamenti.

Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, sono sottoposti a norma della lettera *c*) dell'art. 17 del presente statuto, all'approvazione del Consiglio generale dell'A.C.I.

Revisori dei conti

Art. 64.

Il controllo dell'amministrazione dell'A.C. è affidato ad un Collegio composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica un esercizio e possono essere riconfermati. Esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali. I revisori centrali dei conti possono procedere a verifiche e ispezioni in qualunque sede o ufficio.

Scioglimento e liquidazione

Art. 65.

L'Assemblea con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti può proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.

In caso di scioglimento il Governo provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

Art. 66.

I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Disposizione finale

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 67.

Le proposte di modifica del presente statuto debbono essere formulate dal Consiglio generale o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri enti ed associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri.

Le proposte di modificazione devono essere inviate al presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinchè deliberi sulle proposte.

Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti dei membri e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei membri intervenuti o non alla riunione.

Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dal Commissariato per il turismo.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1950.

Trasferimento del comune di Comignano dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Oleggio a quelli di Arona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Oleggio, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Comignago un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Arona;

Decreta:

Il comune di Comignago viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Oleggio a quella dei corrispondenti uffici di Arona.

Roma, addì 24 agosto 1950

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1950
Registro Finanze n. 20, foglio n. 307. — LESEN

(4807)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1950.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cremona;

Vista la nota n. 18073 in data 21 settembre 1950, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Cremona rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Cremona è ricostituita come segue:

Pietro Allodi, Gelindo Lazzari e Libero Pollastri, in rappresentanza degli industriali;

Renzo Bernardi, Carlo Ghisolfi e Mario Tinti, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 2 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4848)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1950.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Chieti;

Vista la nota n. 13281 in data 14 settembre 1950, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Chieti rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Chieti è ricostituita come segue:

perito industriale Guerino di Gregorio, dott. Carlo Travaglini e Aldo Marcantonio, in rappresentanza degli industriali;

dott. Francesco De Francesco, Giuseppe Zimarino e geom. Alcide Mancini, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 9 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4845)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1950.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Vista la nota n. 8688 in data 21 settembre 1950, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Bolzano comunica i nominativi dei rappresentanti designati dalle associazioni sindacali interessate quali componenti della locale Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Bolzano è ricostituita come segue:

ing. Primo de Stefani, dott. Mario Ricci e dottor Umberto Pallozzi, in rappresentanza degli industriali;

Aldo Nervo, Arturo Caresani e Ugo Vannuccini, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 11 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4849)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1950.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese;

Vista la nota n. 9367 in data 15 settembre 1950, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Varese rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tale fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Varese è ricostituita come segue:

dott. Sandro Viola, comm. Renzo Grampa e commendatore Alberto Faccin, in rappresentanza degli industriali;

rag. Fausto Franchi, rag. Giuseppe Trombetta e Enrico Minazzi, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 16 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4846)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1950.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Vista la nota n. 55/16499 in data 12 settembre 1950, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Venezia comunica i nominativi dei rappresentanti designati dalle associazioni sindacali interessate quali componenti della locale Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Venezia è ricostituita come segue:

Giulio Boccolini, dott. Enzo Bettini e Bruno Sorato, in rappresentanza degli industriali;

Iginio Bortolato, Corrado Lavelli e dott. Umberto Chiozzotto, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 22 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4847)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1950.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, a superare di L. 1800 milioni il limite di emissione delle proprie cartelle.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 6 maggio 1891, n. 222;

Visto l'art. 76 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, approvato con regio decreto 28 novembre 1920, n. 1895, modificato con regi decreti 27 maggio 1923, n. 1225 e 19 aprile 1941, n. 279;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 989;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, con la quale, tra l'altro, si è data facoltà al Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di consentire eccezionalmente l'aumento del limite di emissione delle cartelle fondiarie da 20 fino a 30 volte l'ammontare del capitale versato e delle riserve dell'Istituto emittente;

Vista la domanda avanzata dal predetto Istituto italiano di credito fondiario per essere autorizzato ad aumentare il proprio capitale da L. 180 milioni a L. 540 milioni in più volte e per intanto di L. 90 milioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, nelle more dell'aumento di capitale per L. 90 milioni di che in premessa, è autorizzato a superare di L. 1800 milioni il limite di emissione delle proprie cartelle fissato dall'art. 1, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

(4850)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1950.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di San Paolo di Civitate (Foggia) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 29 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di San Paolo di Civitate (Foggia);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di San Paolo di Civitate, con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1950

Il Ministro: PELLA

(4853)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1950.

Revoca del provvedimento di sequestro della Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi, e nominato sequestratario il prof. rag. Eugenio Greco;

Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita dell'intero pacchetto azionario della predetta Società, non esistono più, nella Società stessa, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro sopra menzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 13 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano.

Il sequestratario, prof. rag. Eugenio Greco, cesserà dalle sue funzioni con la nomina, da parte dell'assemblea dei soci da lui espressamente convocata, dei normali amministratori della Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1950

Il Ministro: PELLA

(4810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Conti Giuseppe, residente nel comune di Udine, il 3 novembre 1950;

Porrera Lorenzo, residente nel comune di Santo Stefano Belbo, distretto notarile di Cuneo, il 7 novembre 1950;

Gazzone Ettore, residente nel comune di Genova, il 26 novembre 1950.

(4866)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 208

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 novembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143 —
» Firenze	624,83	142,80
» Genova	624,80	142,85
» Milano	624,83	142,90
» Napoli	624,70	142,75
» Palermo	624,82	142,85
» Roma	624,81	142,90
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,83	142,90
» Venezia	624,82	142,90

Media dei titoli del 16 novembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,55
Id. 3,50 % 1902	73,70
Id. 3 % lordo	50,50
Id. 5 % 1935	100,80
Redimibile 3,50 % 1934	76,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,30
Id. 5 % 1936	94,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,20
Id. 5 % convertiti 1951	100,175
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,525

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 16 novembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	225910	Rivieri Nicola fu Ferdinando, dom. a Torrita (Siena)	70 —
Id.	254496	Rivieri Nicola di Ferdinando, dom. a Borgosesia (Novara)	17,50
Id.	252548	Come sopra	17,50
Id.	271477	Come sopra, dom. a Galliate (Novara)	17,50
P. R. 3,50 % (1934)	248887	Fondazione colonnello Mattia Tarantino presso il reggimento Nizza Cavalleria, con sede in Torino	560 —
Id.	515484	Come sopra	157,50
Id.	524254	Come sopra	17,50
P. R. 5 % (1936)	5226	Come sopra	40 —
Rend. 5 % (1935)	168677	Fondazione Manlio Marenesi amministrato dal Comando del reggimento Nizza Cavalleria, con sede in Torino	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	161323	Amministrazione del reggimento Nizza Cavalleria	91 —
Id.	832435	Fondazione colonnello Mattia Tarantino, presso il reggimento Nizza Cavalleria, con sede in Torino	17,50
P. R. 3,50 % (1934)	115143	Fondazione Barattieri di San Pietro conte Paolo	140 —
Id.	127097	Fondazione tenente Manfredi Lanza, Branciporti di Trabia in Roma	980 —
Id.	220252	Fondazione don Fabrizio Colonna, con sede in Roma	195,50
Id.	226718	Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti a favore del reggimento Piemonte reale, Cavalleria Savoia, Cavalleggeri Aosta, e Genova Cavalleria	1.995 —
Id.	248888	Fondazione colonnello Mattia Tarantino presso il reggimento Piemonte reale Cavalleria, con sede in Roma	560 —
Id.	256696	Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Condriano presso il Comando del reggimento Piemonte reale Cavalleria	3.500 —
Id.	256697	Come sopra	560 —
Id.	256698	Come sopra	1.610 —
Id.	256699	Come sopra	70 —
Rendita 5 % (1935)	184340	Cataldi Salvatore fu Giuliano, dom. in Roma, vincolata	1.050 —
P. R. 3,50 % (1934)	379775	Fondazione Dame Piemontesi presso il reggimento Piemonte reale Cavalleria in Roma	70 —
Id.	486454	Fondazione 1° capitano Marco Aurelio Barbarisi, Udine	350 —
Id.	397663	Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti per il reggimento Genova Cavalleria sedente in Bologna	833 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	511377	Fondazione colonnello Mattia Tarantino presso il reggimento Piemonte Cavalleria, con sede in Udine	126 —
Id.	523527	Fondazione tenente colonnello Paolo Malfatti, in Milano	3,50
Id.	70907	Come sopra	87,50
Cons. 3,50 % (1906)	22595	Ospedale del reggimento Piemonte reale Cavalleria per il legato fatto dal fu Visconti Carlo	3,50
Id.	70905	Messa particolare dell'ospedale del reggimento Piemonte reale Cavalleria in Torino	24,50
P. R. 4,75 %	225 (nuda propr. e usufrutto)	Rolla Giorgio Alfredo fu Agostino, minore sotto la patria potestà della madre Razore Anna fu Ignazio vedova Rolla, dom. in Genova con usufrutto a quest'ultima	522,50
Cons. 4,50 %	17960	Reclusorio di Santa Maria del Ponte di Partinico (Palermo)	54 —
Id.	17961	Come sopra	18 —
Id.	17962	Come sopra	438 —
Cons. 3,50 % (1902)	35798	Coppa Margherita di Giuseppe, nubile, domiciliata in Torino	598,50
P. R. 3,50 % (1934)	387653 (solo usufrutto)	Pastori Pierino e Lina fu Carlo, minori, con usufrutto a Gerosa Maria di Enrico ved. Pastori	35 —
Id.	404092 (solo nuda proprietà)	Bavastro Osvaldo fu Giulio, dom. a Firenze, con usufrutto a Parrini Corinna fu Cesare ved. Bavastro, dom. a Roma	350 —
Id.	412175 (solo nuda proprietà)	Come sopra	525 —
Cons. 3,50 % (1906)	817258	Lelli Giovanna ed Orietta fu Claudio, minori sotto la patria potestà della madre Finocchioli Pierina ved. Lelli, con usufrutto a quest'ultima	17,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(3924) Roma, addì 7 settembre 1950

Il direttore generale: De Liguoro

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 20 ottobre 1950, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Trapani, già conferito al notaio dott. Ignazio Ganfoldo con decreto Ministeriale 18 ottobre 1930.

Roma, addì 26 ottobre 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(4869)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara e nomina del presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7306 del 9 novembre 1950, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara, affidandone la presidenza al sig. Guglielmo Nicosia.

(4868)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ha. 472, compresa nei comuni di Stradella, Portalbera ed Arena Po, delimitata dai seguenti confini:

ad *est*: strada che parte dal passaggio a livello Torrette di Sopra sulla linea ferroviaria Piacenza-Alessandria e che arriva a circa 100 metri ad ovest della cascina Garolo di Arena Po congiungendosi con la strada Portalbera-Arena Po;

a *sud*: tratto di ferrovia sulla linea Piacenza-Alessandria che parte dal passaggio a livello Torrette di Sopra ed arriva al ponte ferroviario sul torrente Versa;

ad *ovest*: sponda sinistra del torrente Versa e precisamente nel tratto che parte dal ponte sulla ferrovia Piacenza-Alessandria ed arriva al ponte sulla strada comunale Portalbera-Arena Po passando per San Pietro;

a *nord*: strada comunale Portalbera-Arena Po nel tratto che parte dal ponte sul torrente Versa ed arriva ad incrociare la strada per la frazione Torrette a circa 100 metri ad ovest della cascina Garolo.

(4864)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a nove posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, riguardante le variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la nota n. 102217/12106/2.16.5/1.3.1 in data 23 maggio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, tra gli altri, un concorso per esami a ventiquattro posti di perito e disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Considerato che quindici dei suddetti ventiquattro posti sono già stati messi a concorso per i periti minerari con decreto Ministeriale 5 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1948;

Ritenuta la necessità che i nove posti disponibili siano messi a concorso per i disegnatori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio, in servizio quest'ultimo presso gli uffici centrali e periferici del Ministero stesso da almeno un anno alla data del presente decreto.

Al concorso può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, in servizio quest'ultimo da almeno un anno alla data del presente decreto, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Tale personale può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di maturità artistica conseguito nei licei artistici governativi o il diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie governative della Repubblica.

Qualora dal titolo di studio suddetto non risulti la votazione riportata nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante la votazione stessa.

Non sono ammessi titoli di studi equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Ispettorato generale del personale Divisione personale miniere), via Molise n. 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari. Agli aspiranti in servizio presso uffici italiani all'estero è consentito di presentare entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e la data di nascita, lo stato di famiglia, il domicilio e l'ufficio presso il quale prestano servizio.

Essi devono altresì indicare gli estremi del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, oppure allegare una propria fotografia recente regolarizzata ai sensi del successivo art. 4, punto *h*), dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per posti di disegnatore aggiunto in prova nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 32 rilasciato dalla competente autorità scolastica, regolarizzato ai sensi di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per i documenti di cui all'art. 4, numeri 1) e 4) e lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

I candidati che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale devono produrre, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, su carta da bollo da L. 24, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono »;

2) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio, in carta legale, e debitamente autenticato, dal quale risulti che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

3) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, munita di marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, debitamente aggiornata ed annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Questi ultimi due certificati dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva;

4) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale, devono produrre a corredo della domanda i seguenti documenti in aggiunta a quelli indicati ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo:

a) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso. Coloro che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, dovranno far risultare nel certificato stesso tali circostanze ai fini dell'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero, e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dall'ufficiale medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dall'ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3) del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. In seguito all'esito di detta visita, il Ministro ha la facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

h) fotografia recente del candidato, provvista di marca da bollo da L. 32, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, debitamente legalizzata dalla competente autorità, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione di provenienza. Qualora, invece, il candidato sia in possesso del predetto libretto ferroviario, dovrà precisarne gli estremi di rilascio nella domanda, com'è indicato nell'art. 3 del presente decreto.

I concorrenti impiegati non di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui al n. 3), ed alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*) del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra o lotta di liberazione, o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti, presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o dalla circolare n. 27200 in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, o dalla circolare n. 202860 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ove tale riconoscimento non sia ancora stato effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva sempre che il riconoscimento stesso avvenga non dopo la data di inizio delle prove orali del concorso.

Coloro che siano stati deportati o internati dimostreranno la loro qualifica, come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altra attestazione di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento, dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno, rispettivamente, un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati od invalidi in dipendenza della guerra 1915-1918, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensione,

dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312. Sono esonerati dalla produzione di detto documento gli invalidi della 9ª e della 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato al nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra o lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto è stabilito dall'art. 1, comma primo, relativamente all'anzianità di servizio del personale non di ruolo.

Tuttavia, com'è indicato nell'art. 5, è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per posti di disegnatore aggiunto in prova nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, ad eccezione dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove grafiche ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prove grafiche:

a) saggi di disegno dal vero in bianco e nero di soggetti geologici (minerali, fossili);

b) riproduzione a scala diversa di una porzione di carta topografica, completa di toponimi. Profilo altimetrico da ricavarsi dalla carta medesima, secondo una traccia assegnata;

c) riproduzione su base topografica di una carta geologica a scala diversa, in acquerello, e della relativa leggenda.

I candidati dovranno essere muniti alle prove d'esame dei seguenti strumenti: compassi, tiralinee, inchiostro di China, acquerelli, pennelli, piattini, matite, gomma, righe, squadre.

Prova orale:

La prova orale verterà su:

Proiezioni ortogonali, prospettiva assonometrica ed angolare Nozioni di topografia (scale numeriche e grafiche, segni convenzionali, costruzione di carte topografiche, strumenti da topografo) Elementi di geologia e geografia fisica Nozioni di legislazione mineraria - Nozioni di diritto amministrativo.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e sarà composta:

dall'ispettore generale direttore del servizio geologico del Corpo delle miniere;

da un capo divisione del Ministero;

da un professore di scuola media superiore;

da due disegnatori capi di 1ª classe del Corpo delle miniere.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove grafiche quanto la prova orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per ciascuna prova grafica sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato; devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei mutilati od invalidi di guerra ed assimilati, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani, agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei ex combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra o lotta di liberazione, agli idonei profughi dei territori di confine o dell'Africa italiana o, in mancanza, agli idonei orfani di guerra ed assimilati, nonchè agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, e nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, 1° novembre 1947, n. 1815 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

Per l'assegnazione dei posti ai capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 223.

A parità di meriti saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di disegnatori aggiunti in prova nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a disegnatori aggiunti dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a disegnatore aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova oltre la indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, se già impiegati non di ruolo, conserveranno a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assegnati al servizio geologico o ad uno dei seguenti uffici minerari distrettuali del Corpo delle miniere nelle sedi di: Bergamo, Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1950
Registro n. 7, *foglio n.* 40

(4833)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga del concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1949 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 5 dicembre 1949, con il quale veniva indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale;

Ritenuto che è opportuno procedere alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperto il termine stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 12 novembre 1949, con il quale veniva indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

Le domande di ammissione ed i documenti richiesti debbono essere presentati alla Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, con le modalità previste dal bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 5 dicembre 1949, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Il limite massimo di età stabilito dall'art. 2, lettera *d*), del precedente decreto è elevato di cinque anni per effetto della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Roma, addì 14 ottobre 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1950
Registro Giustizia n. 27, *foglio n.* 249. — OLIVA

(4888)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria del concorso per titoli a cinquanta posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 1° agosto 1946, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 6 settembre 1950, i nominativi dei concorrenti vanno rettificati come segue:

Art. 1, pag. 2564, n. 5: Latorraca anzichè Latoraca;
pag. 2564, n. 7: Salvischiani anzichè Salvischini;
pag. 2564, n. 45: Auteri anzichè Autori;
pag. 2564, n. 64: Tomaselli anzichè Tomacelli;
pag. 2565, n. 125: Rossi anzichè Bossi;
pag. 2565, n. 144: Lombardi anzichè Lombradi;
pag. 2566, n. 200: Denti anzichè Donti;
pag. 2566, n. 213: Celli anzichè Colli;
pag. 2566, n. 250: Gabetta anzichè Cabetta;
pag. 2566, n. 255: Patanè anzichè Matanè.

Art. 2, pag. 2567, n. 5: Latorraca anzichè Laterraca;
pag. 2567, n. 17: Bertolino anzichè Betolino;
pag. 2567, n. 22: Pollina anzichè Polina.

Art. 3, pag. 2567, n. 24: Dello Preite anzichè Dello Prete;
pag. 2567, n. 42: Bernardi anzichè Berardi;
pag. 2568, n. 102: Guerani anzichè Guerrani;
pag. 2568, n. 117: Dello Preite anzichè Dello Prete;
pag. 2568, n. 187: Borruto anzichè Borrato;
pag. 2568, n. 216: Rossi Italo anzichè Rossi talo;
pag. 2568, n. 235: Scuderi anzichè Scudero;
pag. 2568, n. 268: Lepore anzichè Lepori.

Inoltre, la data di registrazione alla Corte dei conti è 3 agosto 1950 anzichè 3 giugno 1950.

(4876)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.